ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 92/49/CEE IN MATERIA DI ASSICURAZIONE DIRETTA DIVERSA DALL'ASSICURAZIONE SULLA VITA

# Art. 28

## Valutazione delle attività patrimoniali

Gli attivi posti a copertura delle riserve tecniche debbono essere valutati al netto dei debiti contratti per la loro acquisizione e delle eventuali poste rettificative. La valutazione degli attivi di cui al comma 1 deve essere effettuata in modo prudente, tenendo conto del rischio di mancato realizzo. In particolare, le immobilizzazioni materiali diverse dai terreni e dai fabbricati possono essere poste a copertura delle riserve tecniche solo se valutate in base ad un ammortamento prudente. L'ISVAP stabilisce con proprio provvedimento norme piu' dettagliate per l'applicazione di quanto disposto ai commi 1 e 2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 NOVEMBRE 2003, N. 307. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 NOVEMBRE 2003, N. 307. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 NOVEMBRE 2003, N. 307.

Versione in vigore dal 1 gennaio 2004, non più in vigore dal 1 gennaio 2006 · versione 11

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita |
| Estremi | Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175 |
| Titolo | II — Disposizioni applicabili alle imprese aventi la sede legale nel territorio della repubblica |
| Capo | III — Condizioni di esercizio |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 18 maggio 1995 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-175-1995/art-28-valutazione-delle-attivita-patrimoniali/versione/11

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it